

COMUNE DI CADEMARIO



REGOLAMENTO
DELLE
CANALIZZAZIONI

INDICE

1. Disposizioni generali		
Art. 1	Base legale	pagina 4
Art. 2	Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni	pagina 4
2. Allacciamento alla canalizzazione		
a) Norme generali		
Art. 3	Obbligo di allacciamento	pagina 4
Art. 4	Raccordi per fondi discosti dai sedimi pubblici	pagina 4
Art. 5	Diritto di passaggio su fondi di terzi	pagina 5
Art. 6	Canali privati in sede stradale	pagina 5
Art. 7	Modifica fognatura comunale	pagina 5
b) Procedura		
Art. 8	Domanda per costruzioni esistenti	pagina 5
Art. 9	Nuove costruzioni	pagina 5
c) Prescrizioni tecniche		
Art. 10	Materiali	pagina 5
Art. 11	Raccordo	pagina 6
Art. 12	Pendenze	pagina 6
Art. 13	Posa	pagina 6
Art. 14	Casi particolari	pagina 6
Art. 15	Accesso per lavori di manutenzione	pagina 6
Art. 16	Pozzetti di controllo	pagina 6
Art. 17	Sistema di evacuazione	pagina 7
Art. 18	Pompe	pagina 7
Art. 19	Rigurgito	pagina 7
Art. 20	Zone di protezione	pagina 7
Art. 21	Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	pagina 7
3. Depurazione acque residuali e manutenzione degli impianti		
Art. 22	Acque residuali	pagina 8
Art. 23	Separatori	pagina 8
Art. 24	Manutenzione di impianti singoli	pagina 8
Art. 25	Manutenzione separatori	pagina 8

4. Contributi e tasse

Art. 26	Contributi di costruzione	pagina 9
Art. 27	Tasse di allacciamento	pagina 9
Art. 28	Tassa d'uso	pagina 9
Art. 29	Tassa per allacciamento provvisorio	pagina 9
Art. 30	Privilegio ipoteca legale	pagina 9
Art. 31	Adeguamento tassa d'uso	pagina 9
Art. 32	Allacciamenti eseguiti nel corso dell'anno	pagina 9
Art. 33	Interessi di mora	pagina 9

5. Norme transitorie e finali

Art. 34	Eliminazione degli impianti singoli esistenti	pagina 10
Art. 35	Norme e direttive generali	pagina 10
Art. 36	Danni alle opere comunali	pagina 10
Art. 37	Contravvenzioni	pagina 10
Art. 38	Provvedimento coattivi	pagina 11
Art. 39	Eliminazione impianti difettosi	pagina 11
Art. 40	Rimedi di diritto	pagina 11
Art. 41	Entrata in vigore	pagina 11

1. Disposizioni generali

Art. 1 - Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislatura federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 2 - Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni

Il Comune provvede alla costruzione e manutenzione della rete delle canalizzazioni, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente.

2. Allacciamenti alla canalizzazione

A) Norme generali

Art. 3 - Obbligo di allacciamenti

Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario.

L'obbligo all'allacciamento esiste al momento della messa in esercizio delle canalizzazioni.

Le tubazioni su area pubblica che allacciano le proprietà private al collettore comunale sono e rimangono di proprietà privata. Al proprietario incombono tutti gli obblighi di manutenzione.

Sul terreno pubblico, il Comune può costruire le condotte di raccordo, fatturando la relativa spesa agli interessati. Il Comune può incaricarsi della pulizia degli allacciamenti fino al confine del fondo a spese del proprietario.

Art. 4 - Raccordi per fondi discosti dai sedimi pubblici

Due o tre proprietari di fondi non prospicienti i sedimi pubblici possono realizzare in comune l'allacciamento al collettore comunale suddividendo proporzionalmente la spesa.

a) Allacciamento di 1, 2 o 3 fondi

Per sedimi discosti oltre 50 m dalle strade comunali o cantonale nel caso di allacciamento di una proprietà il Comune realizza il raccordo ed addebita al proprietario il costo corrispondente a 50 m lineari di canalizzazione. Nel caso di 2 o 3 proprietari vale lo stesso principio. Quindi per due fondi la distanza è fissata in metri lineari 100 e per tre fondi in metri lineari 150.

Le distanze di cui sopra vengono misurate dal confine più a valle delle singole proprietà.

Le norme di cui sopra non sono applicabili in caso di lottizzazione. Vale lo stato dei fondi al momento dell'approvazione del Consiglio Comunale del piano generale di canalizzazione.

b) Allacciamento di 4 o più fondi

Nel caso di allacciamento di 4 o più fondi su sedimi privati, il raccordo diventa collettore comunale. La norma, per analogia, non è applicabile in caso di lottizzazione.

c) Allacciamenti per pompaggio o sollevamento

I capoversi di cui sopra sono applicabili per allacciamenti di abitazioni situate a monte del tronco di canalizzazione comunale.

Per abitazioni poste a valle della canalizzazione comunale e per le quali sono necessari impianti speciali (pompaggio, sollevamenti) la normativa di cui sopra è pure applicabile.

In questo caso il costo da addebitare al privato od ai privati è quello corrispondente a 50 ml di canalizzazione.

La normativa si applica evidentemente anche ai fondi prospicienti, le strade comunali e cantonale.

Art. 5 - Diritto di passaggio su fondi di terzi

Gli stabili non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica, non possono allacciarsi direttamente alla canalizzazione comunale senza invadere i fondi di proprietari confinanti potranno valersi del diritto di passaggio di cui all'art. 691 C.C.S.

Art. 6 - Canali privati in sede stradale

Gli allacciamenti tra tubazioni private non sono permessi, salvo casi speciali da autorizzare al Municipio.

Art. 7 - Modifica fognatura comunale

In caso di modifica della fognatura comunale, gli allacciamenti esistenti saranno ripristinati a cura e spese del Comune.

B) Procedura

Art. 8 - Domanda per costruzioni esistenti

L'allacciamento alla canalizzazione dei fabbricati e impianti esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista all'art. 36 RALE.

La notifica, in due copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque luride da raccordare dai seguenti piani:

- a) piano di situazione rilasciato dal geometra con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si vuole allacciare, del tracciato della canalizzazione di raccordo, come pure delle canalizzazioni esistenti;
- b) pianta della canalizzazione dello stabile o del fondo in scala 1:100 con l'indicazione delle quote. Il piano deve contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.) come pure la qualità del materiale che si intende utilizzare (colonna di caduta, canalizzazione sotterranea, pozzi d'ispezione, fosse, valvole di ritenuta, dispositivi di aerazione, ecc.);
- c) profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera "b") delle condotte e altre installazioni delle colonne di scarico fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio dei pozzetti, dei raccordi e del profilo normale di posa.

Art. 9 - Nuove costruzioni

L'allacciamento alla canalizzazione di fabbricati e impianti viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

c) Prescrizioni tecniche

Art. 10 - Materiali

L'allacciamento delle acque luride alla fognatura comunale deve essere eseguito tramite canalizzazione a tenuta stagna con giunti a bicchiere quali cemento, amianto-cemento, grès, ghisa, ecc.
Per l'evacuazione delle acque meteoriche non sono richiesti tubi con giunti a bicchiere.

Art. 11 - Raccordo

Il raccordo alla canalizzazione pubblica si effettua nella direzione di deflusso ad un pozzetto d'ispezione o alla canalizzazione stessa, tramite pezzi speciali.

In ogni caso l'allacciamento deve essere eseguito ad un pozzetto quando:

- la tubazione è situata in falda, in presenza di grandi quantità di acqua, pendenze sfavorevoli, canali con piccoli diametri (p. es. 200 - 300 mm.) e in zona di protezione

L'allacciamento avviene al di sopra dell'asse di canalizzazione. In ogni caso al di sopra del livello dell'afflusso per tempo secco.

Prima del raccordo alla canalizzazione pubblica dev'essere previsto almeno un pozzetto d'ispezione.

Art. 12 - Pendenze

Le canalizzazioni devono essere rettilinee e con pendenza regolare. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni deve essere la seguente:

acque luride	2%
acque meteoriche	1%

possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.

Il diametro minimo delle canalizzazioni per acque luride è di 150 mm e quello per le acque meteoriche è di 100 mm.

Art. 13 - Posa

Le canalizzazioni sono accuratamente avvolte in bauletto di calcestruzzo CP 200.

Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite di gelo (minimo cm. 80).

Art. 14 - Casi particolari

Se una canalizzazione viene posata parallelamente ad una condotta di acqua potabile deve essere mantenuta una distanza minima di 50 cm., sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che la fognatura dev'essere posata alla quota inferiore.

Art. 15 - Accesso per lavori di manutenzione

Tutte le canalizzazioni devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.

Art. 16 - Pozzetti di controllo

Alla congiunzione di diverse canalizzazioni nonché ai cambiamenti di direzione, pendenze, e diametro sono da prevedere dei pozzetti d'ispezione.

La loro dimensione dovrà essere:

Per la profondità fino a 0,6 m - min. 60 cm. Ø

Per la profondità da 0,6 m a 1,50 m min. 80 cm Ø

Per la profondità oltre 1,5 m min. 100 cm Ø

Quando la profondità dei pozzetti d'ispezione supera 1,20 m gli stessi dovranno essere muniti di scalini di accesso, inossidabili e ad una distanza massima di 30 m.

Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma di cunetta. I pozzetti d'ispezione dovranno essere muniti di coperchi inodori.

Art. 17 - a) Sistema di evacuazione

Le acque luride, le acque meteoriche e le acque chiare devono essere evacuate separatamente. Le acque luride e le acque meteoriche possono essere riunite in un solo pozzetto fuori dal fabbricato e prima dell'immissione nella fognatura comunale se la stesa è a sistema misto.

Se la fognatura è a sistema separato le acque luride e meteoriche dovranno essere allacciate ai rispettivi collettori.

Le acque meteoriche possono essere evacuate in corsi d'acqua; laddove le condizioni tecniche e idrogeologiche lo consentono, ne è permessa la loro dispersione superficiale o nel sottosuolo.

Le acque chiare, quali quelle di fontane, drenaggi, falda, sorgenti, raffreddamento, pompe termiche, ruscelli, ecc., devono essere evacuate nell'apposita canalizzazione oppure defluire in superficie o infiltrare nel sottosuolo.

Art. 18 - Pompe

Ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 19 - Rigurgito

Le acque provenienti da installazioni sanitarie e da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale possono rigurgitare.

Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito.

È compito dei proprietari mettere in atto i necessari accorgimenti per eventuali inconvenienti e danni.

Art. 20 - Zone di protezione

Nelle zone di protezione (zona S) di captazione d'acqua sotterranea le canalizzazioni devono soddisfare i requisiti posti nella norma SIA 190, per quanto riguarda la qualità dei tubi (stagni) e la prova di tenuta, la quale è obbligatoria.

In zona II di protezione sono da prevedere misure di protezione che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possono trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

La tenuta delle tubazioni posate nella zona S (compresi gli allacciamenti laterali alle costruzioni) è da controllare annualmente durante i primi 3 anni.

In seguito il controllo dovrà essere eseguito ad intervalli di 3 anni

Art. 21 - Collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

Prima del reinterro delle canalizzazioni e messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi.

In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo la prova di tenuta degli impianti.

Il Municipio rilascerà al proprietario un certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere.

Al momento del collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite.

Il rilievo dev'essere allegato al catasto degli impianti giusto l'art. 4 DE 3 febbraio 1977.

3. Depurazione acque residuali e manutenzione degli impianti

Art. 22 - Acque residuali

Le acque residuali che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni o degli impianti di depurazione.

È in particolare vietata scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- Gas, vapori;
- Sostanze velenose, incendiarie, esplosive o radioattive;
- Scolii di latrine senza scarico di acqua, di stalle e di letamai;
- Sostanze solide, che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- Materie viscosi come asfalto, catrame ecc.;
- Olii, grassi, emulsioni di catrame e betume;
- Quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40 °C;
- Sostanze alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiori al 1/2 %).

Il proprietario dello stabilimento dovrà produrre, a richiesta del Municipio, i risultati delle analisi degli scarichi industriali fatte eseguire, a sue spese, dal Laboratorio cantonale di igiene o altro servizio competente.

Le acque provenienti da attività artigianali, speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc. devono essere trattate all'origine della loro immissione.

Art. 23 - Separatori

Le acque luride provenienti da locali ove vengono manipolati olii e grassi minerali (garages, officine di riparazione, lavaggio automobili, officine meccaniche) devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le norme VSA-ASPEE.

Le cucine di grandi alberghi, ristoranti, di ospedali, di cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi.

Art. 24 - Manutenzione impianti singoli

Per gli impianti di depurazione singoli delle costruzioni che non possono essere allacciate ad una fognatura pubblica, deve essere eseguita un'adeguata manutenzione.

Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere svuotate dal loro fango almeno una volta all'anno. Copia dei bollettini di svuotatura deve essere trasmessa Municipio. 1/5 del fango deve rimanere e la fossa deve essere riempita di acqua prima della messa in funzione.

Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario installatore e Municipio (rapporto di collaudo alla SPA).

L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Copia dei bollettini di revisione devono essere trasmessi al Municipio e alla SPA.

Art. 25 - Manutenzione separatori

I separatori di benzina e olii minerali devono essere svuotati da una ditta specializzata autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza proporzionata alle loro dimensioni.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

4. Contributi e tasse

Art. 26 - Contributi di costruzione

Il Municipio preleva dai proprietari di fondi e/o dai titolari di diritti reali limitati un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss della LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 27 - Tassa di allacciamento

Al momento dell'allacciamento è esigibile una tassa pari allo 0,5 % del valore ufficiale di stima del fabbricato, ritenuto un minimo di fr. 30.-- ed un massimo di fr. 500.--.

La tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare dei diritti reali limitati dal momento in cui viene concesso il permesso d'abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dell'edificio stesso.

Art. 28 - tassa d'uso¹

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio precedenti, tenuto conto dei soli costi di pertinenza, compresi interessi e ammortamenti relativi agli investimenti eseguiti.²
3. La tassa consiste in un importo variabile, tra fr. 0.40 e fr 1.00 per mc d'acqua potabile o industriale consumata, e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.23 ‰ e superiore al 0.46 ‰ di detto valore, con il prelievo suddiviso nella misura del 75 % sul consumo e del 25 % sul valore di stima.
4. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
5. Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
6. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o titolare di diritti reali limitati.
7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
8. Ove vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
9. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso".

Art. 29 - Tassa per allacciamento provvisorio

Tutte le acque luride provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento della fognatura.

¹ Articolo 28 del regolamento – modificato dal consiglio comunale in data 19.10.2004 – ratificato dalla Sezione Enti Locali il 25.04.2005

² Precisazione voluta dalla Sezione Enti Locali "compresi interessi e ammortamenti relativi agli investimenti eseguiti"

L'immissione delle acque luride dei cantieri alla fognatura è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilita in base all'entità dell'opera, tenendo conto del carico idraulico.

L'ammontare della tassa unica di allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.-- e un massimo di fr. 500.--

Art. 30 - Privilegio ipoteca legale

I contributi di costruzione di cui all'art. 26 godono del privilegio di ipoteca legale sancito dall'art. 836 CCS.

Art. 31 - Adeguamento tassa d'uso

Il Municipio, ritenuto le aliquote massime previste, adeguerà la tassa d'uso di cui all'art. 28 mediante ordinanza, qualora le spese d'esercizio dovessero variare.

Art. 32 - Allacciamenti eseguiti nel corso dell'anno

In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno la tassa è dovuta "pro rata temporis".

Art. 33 - Interessi di mora

Sui contributi, le tasse di allacciamento e d'uso scadute, è dovuto a un interesse di mora annuo del 5%.

5. Norme transitorie e finali

Art. 34 - Eliminazione degli impianti singole esistenti

Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse, senza trattamento preventivo, nelle canalizzazioni.

Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili al collettore comunale devono essere eliminati, entro un termine fissato dal Municipio.

Gli impianti privati dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo. I separatori di olii e grassi, le installazioni di pretrattamento delle acque residue fanno eccezione a questa regola.

Art. 35 - Norme e direttive generali

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato in particolare la norma SIA 190, le direttive VSA-ASPEE e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 36 - Danni alle opere comunali

Ogni eventuale danno che potessero derivare alla canalizzazione comunale, malgrado l'osservanza della prescrizioni contenute nel presente Regolamento, è a completo carico del privato. Restano pure riservati gli eventuali diritti dei terzi.

Art. 37 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di una multa da fr. 50.-- a fr. 1000.-- da applicarsi con risoluzione municipale.

Art. 38 - Provvedimenti coattivi

Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 40 LIA e dell'adempimento sostitutivo direttivo o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligo la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 39 - eliminazione impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le Leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione degli impianti non conformi alle presenti e ad altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Art. 40 - rimedi di ritardo

Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della LOC. riservate le norme speciali.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni comunali in vigore in materia di canalizzazioni e di impianti di depurazione. Esso entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO DI CADEMARIO
Il Sindaco
Luigi Vanetta

Il Segretario
Athos Pianca

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Adriano Servalli

Il Segretario:
Athos Pianca

Approvazioni:

- approvato dal Municipio con MM 42/87 del 08.07.1987 e MM 6/88 del 06.10.1988
- approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21.03.1988 e 28.11.1988
- approvato dal Dipartimento dell'Interno con decisione del 30.09.1988 e 13.12.1988
- art. 28 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.06.2002 e dalla Sezione Enti Locali il 14.10.2002

ABBREVIAZIONI

CCS	- Codice civile svizzero
RALE	- Regolamento d'applicazione della legge edilizia
LE	- Legge edilizia
SIA	- Società Svizzera Ingegneri e Architetti
DE	- Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977
VSA-ASPEE	- Associazione svizzera dei professionisti per la depurazione delle acque
SPA	- Sezione protezione acque
LALIA	- Legge di applicazione alla legge federale contro l'inquinamento della acque dell'8 ottobre 1971
CPV	- Capoverso
LIA	- Legge federale contro l'inquinamento della acque dell'8 ottobre 1971
LOC	- Legge organica comunale